

RAGGIONI
PER
La Signora D. Silvia Massa,
ET
Li Signori D. Gio: Battista, D. Giuseppe, e
D. Benedetto Ferrillo d'Oria
CONTRO
Il Signor D. Francesco Vergara
Marchese di Craco

AVVISO PER CHI LEGGE:
È PROIBITA OGNI ULTERIORE RIPRODUZIONE
O DUPLICAZIONE CON QUALSIASI MEZZO

Ringrazio il dott. Alessandro Ursitti del *Reference Service*,
Biblioteca provinciale di Foggia *La Magna Capitana*, per avermi inviato
gratuitamente la scansione dell'opuscolo.

RAGGIONI

P E R

La Signora D. Silvia Massa,

E T

Li Signori D. Gio: Battista, D. Giuseppe, e
D. Benedetto Ferrillo d'Oria.

CONTRO

Il Signor D. Francesco Vergara
Marchese di Craco.

COMMISSARIO

*Il Dignissimo Consigliere Signor
D. Carlo Carmignani.*

*In Banca de Martino.
Lo Scrivano Principato.*

318

J. M. J.



ER dimostrar con eviden-

za quanto giusta, e ragione-
vole sia l'istanza fatta nel S.C. dalli Signori D.
Silvia Massà Vidua del fù
Sig. D. Antonio Ferrillo d' Oria D.
Giovan Battista, D. Benedetto, ed
altri fratelli di Ferrillo d' Oria, con
cui han dimandato mediante sup-
plica presentata nel mese d' Aprile
dell'anno 1714. astringersi il Sig. D.
Francesco Vergara figlio, ed erede
del fù Presidente di tal cognome à
rilasciarli la di loro partita dotale di
Fiscali dovutigli dall' Università di S.
Chirico, basterà esaminare se abbia
ella la D. Silvia perduto il dominio
della partita sudetta, e siasi questa
acquistata dal citato Presidente della
Regia Camera D. Carlo Vergara, il
quale la comprò non già da lei, che
n'era la vera, e leggitima Padrona,
ma si bene da chi dominio, anzi rag-
gione alcuna non v' aveva; Imper-
ciòche, sincome se fusse vero, che se
la Signora D. Silvia caduta fusse dal
dominio sudetto, e quello acquistato
si fusse dal scritto Sig. D. Carlo, fa-
rebbe l'istanza sfornita d'ogni rag-
gione, così all'incontro, essendo più
che certo, che ella acquistò, e conser-
vò sempre il dominio della consaputa
partita, più che indubitabile si
rende la di lei dimanda; Egl' è però
d'uopo d' ogn'altra cosa avanti, rap-
presentar' il fatto, d'onde deriva la
presente controversia, il qual proce-
de del seguente tenore.

Nell'anno 1661. per causa del matrimo-
nio all' ora da contraersi, e di poi cō-
tratto frà la mētovata D. Silvia Mas-
sà, figlia del fù Sig. Gio: Battista Mas-
sà, e di D. Costanza Maria Gioven-

ghi con lo cennato Sign. D. Antonio
Ferrillo d' Oria, li mentovati Gio:
Battista, e Costanza costituirono in
dote alla riferita loro figliola, e Gene-
ro ducati 10. m. cioè duc. 2000. con-
tanti, e per altri duc. 8. m. s' obliga-
rono essi infolidum, mantenerli nella
loro casa, e somministrarli l'abitazione,
vitto Carozze, ed ogn' altra co-
sa necessaria, e questo in sodisfattio-
ne dell' interessi, ch' averebbero
avuto à corrisponderli per causa del-
li sudetti duc. 8. m. sincome dall' In-
strumento de Capitoli nel *fogl. 60.
lit. A.* con patto, che nel caso essi
Gio: Battista, e Costanza non voles-
sero tener' in loro casa li scritti D.
Antonio, e D. Silvia, nè sommini-
strarli le cose sudette, fussero essi
obligati per duc. 3. m. assignarneli
tanti effetti effettivi, e de migliori ad
elezione d' esso D. Antonio, e gl' al-
tri duc. 5. m. ò pagarceli contanti, ò
corrisponderneli l' interessi al sei per
cento à lor' elezione, come nel *fogl.
60. dt. litt. B.* Mà nel caso essi D. Sil-
via, e D. Antonio di loro spontanea
volontà avessero volsuto partirsi dal-
la casa delli dotanti, questi non fus-
sero tenuti farli l' assignamento delli
sudetti duc. 3. m. nè pagarli gl' altri
duc. 5. m. contanti, ò pure l' interesse
al sei per 100. e sol nel sudetto caso
fussero obligati assignarli annui duc.
210. sopra le prime rendite, che ad
essi pervenivano dagl' annui ducati
420. che per causa de Fiscali li cor-
rispondeva l' Università di S. Chirico
estradotale d' essa Sig. Costanza per
capitale di duc. 6. m. con facultà di
poterseli il Sig. D. Antonio efiggere,
sincome nel *fogl. 61. litt. A. & B.*
Con altra legge, che nel caso di ven-
dita

dita di detti effetti, li duc. 3. m. del capitale di detti annui duc. 210. dotali dovessero depositarsi in publico Banco per investirsi in altra compra, sincome nel *fogl. 63. litt. A.*

Ed essendosi già contratto il matrimonio sudetto sotto li 14. del mese di Settebre del citat' anno 1661. li mentovati D. Antonio Ferrillo d' Oria, Gio: Battista Massa, e D. Costanza Maria Giovenchi cō altro publico Instrumento dichiararono, e ratificarono tutti li sudetti patti, ed avendo già il D. Antonio ricevuto i sudetti duc. 2000. contanti in tante monete d'oro, ed argento, ed in conto delli sudetti ducati 10. m. ne quietò i debitori sudetti, i quali nuovamente con le sudette leggi, patti, e condizioni s'obligarono al pagamento, ed assegnamento di sopra poco prima riferiti.

Non fù possibile à D. Antonio Ferrillo d' Oria poter cohabitare con li scritti suoi soceri, per la qual cosa separossi egli da essi loro, e quindi nel mese d' Ottobre dell'anno 1665. essendosene già passato all'altra vita lo mentovato Gio: Battista, ebbe egli nuova convenzione cō D. Costanza Maria Giovenchi sua socera, nell' Instrumento della quale dichiarossi, che per alcune cause moventino la loro mente non avean voluto cohabitar' insieme, così come stava convenuto nelli Capitoli matrimoniali, perloche sin da trè anni, e più s'era il D. Antonio diviso dalla casa della scritta D. Costanza Maria, onde questa li cedette, assegnò, & infolutu diede duc. 3000. di capitale con suoi annui duc. 210. mettà delli duc. 6000. di capitale, che con suoi annui duc. 420. dovevali l' Università di S. Chirico, e si convenne, che egli se l' intestasse, ò descrivesse in testa sua, e se l' avesse esatto dall' ora in poi, non ostante, che non più abitava in sua casa, havendolo ella posto in suo luogo, e co-

stituito Procuratore irrevocabile *in re propria*, con facultà di far tutto quello, che far poteva essa cedente prima di far la consaputa cessione, sincome dall' Instrumento sudetto stipulato, come si disse sotto li 21. del mese d' Ottobre dell'anno 1665. qual si legge nel *fogl. 9. litt. B. & à. & fol. 70. cum seq.*

Nel mentre voleva D. Antonio intestar à se, ed à sua moglie à tenor del sudetto instrumento di cessione, & *in solutum datione* la cennata partita, il Dottor Carlo Vergara all' ora Avvocato di Camera, e poi Regio Consigliero, procurò indurre la scritta D. Costanza Maria Giovenchi già cedente, e venditrice à venderli la partita sudetta, & à vendercela à bassissimo prezzo, ed in effetto gli riuscì il disegno, impercioche nel mese di Luglio dell' anno 1666. fece con essa lei un' albarano, in cui asserendo contro ogni verità la scritta D. Costanza, che ella possedeva come vera Signora, e Padrona una partita d' ann. docati 421. 2. 7. di Fiscali sopra l' Università di S. Chirico in Provincia di Basilicata, giusta la situazione fatta nell' anno 1648., li quali dall' anno 1660. avanti eran rimasti in conformità del rimedio provisionale in annui docati 323. 2. 10., quella vendè alla miserabile, e lesivissima ragione di docati 25. per 100. con l' agumento, e diminuzione à beneficio d' esso compratore; il qual volse altresì, che fuisse tenuta la Signora D. Costanza à sue spese passarvi il *ius luendi*, in conto del qual prezzo dichiarò ella averne ricevuto docati 69. per mezzo del Banco dello Spirito Santo, sincome si legge dall' albarano sudetto nel *fogl. 29., & 30.,* e dalla partita di Banco di doc. 1095. pagati dal Vergara à D. Costanza alli 27. del mese di Settembre del citato anno 1666. à complimento di docati 2155. che erano il giusto importare delli

delli docati 25. per 100., atteso gl' altri docati 60. dichiarò averceli egli pagato per altro Banco, come in punto nell' albarano si era confessato, & asserito sincome si legge dalla cennata partita di Banco nel *fogl. 31.*, qual' egli il Vergara per metter quanto era possibile, al bujo, la verità della nullità, dell' ingiustizia, e dell' enormissima lesione del prezzo sudetto, girò per altritanti, ma ella ben si fa conoscere dall' albarano poco prima precedente. Dalla somma. Dal pagamento delli docati 60., e da quel, che siegue appresso.

Impercioche nell' istesso mese di Settembre dell' anno 1666. egli il Vergara fece passare il *ius luendi* sopra la partita sudetta, e come cessionario del sudetto *ius luendi* competente alla Regia Corte, finse pagare per lo prezzo della sudetta partita di docati 6021. di capitale l' effettiva somma di docati 6021. contanti, come apparisce dalla partita del Real Patrimonio nel *fogl. 22. in fine dt., & 23.*

Ma non vi è chi non vegga questa esser stata un' apparenza, e che il vero prezzo pagato, fù quello del 25. per 100., sì perche in quel tempo consimili partite di Fiscali non valevano già docati cento per cento, ma sì bene docati 60. per cento, sincome con fede fatta da' publici, e Regii Zenzali nel *fogl. . . .* si dimostra, sì anche perche non è credibile, che il Dottor Carlo Vergara huomo sagacissimo, ed accorto, avesse voluto in d. tēpo pagar la partita sudetta alla cennata ragione del cento per cento, qual' ora anche in questi tempi, in cui le compre son difficili, e rarissime, nè meno si valutano à ragione di docati 80. per cento; e finalmente perche dall' albarano sottoscritto di propria mano del sudetto Signor Vergara, verificato con la comparazion del di lui carattere, fatto intese le

parti, che si legge nel *fogl. . . .*, e più dalla cennata partita di Banco di docati 1155. si vede qual fù il vero prezzo, e via più si rende chiara la mala fede, la frode, e la malizia non men nel prezzo, che nella nullità della vendita.

Per lo prezzo adunque di docati 1055. il riferito Signor D. Carlo Vergara procurò mettersi in mano una partita di Fiscali di docati 6021. di capitale con suoi anni docati 420. d' annualità giusta la situazione dell' anno 1648., e giusta il rimedio provisionale preso nell' anno 1660. à caggion di fuochi mancanti, in ann. docati 323. 2. 10., e con la nuova situazione dell' anno 1669. con ann. docati 328. 1. 12. prezzo in vero così basso, che egli se la comprò, con il rischio di doverla un dì restituire al vero Padrone, e D. Costanza, ce la vendette, perche non n'era la vera, e legitima Padrona.

Nè puol dirsi dall' Avvesario, che la sudetta partita in quel tempo non s' esiggeva, e che perciò attenta questa causa fù giusto, e ragionevole il cennato prezzo.

Impercioche da partite di publichi Banchi, che si son ritrovate, si legge, che è prima, è dopo il sudetto tempo della nulla, ed ingiusta vendita, puntualmente s' esiggevano le rendite della partita sudetta, tanto che li Procuratori destinati alla lor' esazione, i quali quando tali esiggenze s' accollano san benissimo, quali Università son capaci di pagare, e quali decotte, pagavano anche anticipatamente le terze alla scritta D. Costanza, sincome nelli *fogli. . . .*

Lo che via più si conferma da cento istanze presentate presso gl' atti del Tribunale della Regia Camera dall' istesso Vergara, e dal suo erede possessore della partita sudetta sin dall' anno 1685., nel qual tempo egli affe-

ri, ma senza verità, che solamente poche somme conseguita doveva per tutto il decorso fin a quel tempo, come si legge nel *fogl. 92. ad 97.* chiarissimo argomento, che tutto l'altro l'avean già anteceden-
te esatto.

Per ricuperar in tanto questa partita assieme con le rendite indebitamente percipite, subito, che supiti in parte tutti gl'intoppi, ed impedimenti, che ne l'avean frastornata, s'indirizzò, e propriamente sin dal mese d'Aprile dell'anno 1714. la Signora D. Silvia Massa, già vidua del sudetto D. Antonio, assieme con li Signori D. Gio: Battista, D. Benedetto, e D. Giuseppe d'Oria suoi figli, ed eredi del mentovato lor padre, dimandando astringersi il Signor D. Francesco Vergara figlio, ed erede del sudetto D. Carlo, e possessore insieme della scritta partita, sincome dall'intestazione della medesima nel *fogl. 26.* a rilasciarli quella assieme con li frutti ingiustamente occupati, cioè a dire li docati 3. m. di capitale con suoi annui docati 1643. di terze, sincome si legge dalla cennata supplica commessa al Signor Regente, all'ora Regio Consigliero Positano nel *fogl. 2.*

Sopra questa supplica, intimata già al mentovato D. Francesco Vergara, come nel *fogl. 11.*, ed indi al suo Procuratore, come nel *fogl. 12.*, e legittimate le persone degl'attori, come nel *fogl. 3.* Et 9. fù impartito il termine, come nel *fogl. 13.* si è quello doppo molte dilazioni compilato, onde deo presentemente procedersi alla sentenza, la quale certamente spera la Signora D. Silvia, assieme con i Signori suoi figli dover uniformarsi alla dimanda.

E per conoscersi quanto giusta, e ragionevole sia questa speranza, basterà ricordarsi tre asseratissime, ed indubitabili proposizioni, che formano una sola sì, ma irrefragabile verità.

La prima si è, che il dominio della suddetta partita de' Fiscali non era presso d'altri, che della persona della Signora D. Silvia da essa lei acquistata, così in virtù delli riferiti capitoli matrimoniali, come in virtù dell'istrumento della cessione, che nell'anno 1665. ne li fece D. Costanza Maria Giovenchi, qual si legge nel *fogl. 65.* Questa cessione nelle cose incorporali, come si è la suddetta partita di Fiscali, o sia il jus d'esigere le funzioni fiscali, secondo il §. *incorporales autem instit. de reb. corporalib.*, Et *incorporalib.*, questa cessione dicemmo produce nelle cose incorporali, lo stesso effetto, che nelle corporali cose produce la tradizione, d'onde sincome in queste il dominio s'acquista per mezzo della tradizione, così in quelle, s'acquista per quello della cessione, così l'insegna *Gallerat. de renunciat. nel lib. 1. al cap. 4. dal nu. 26.*, oue con un numero ben grande di DD. e con le seguenti parole così dice iui. *Quemadmodum ad transferendum dominium rerum corporalium opus est traditione, ita ad translationem dominii rerum incorporalium cessio exigitur, si quidem id operatur in rebus incorporalibus cessio, quod in corporalibus traditio.*

L'istesso insegna *Olea de cessione iurium tit. 6. quest. 5. nu. 3.*, che così ragiona iui, *Hac in cessionario omnino cessant, nam juris incorporalis quasi possessio per cessionem transferatur, quia cessio ipsa in incorporalibus loco traditionis est, Et id, quod operatur traditio in corporalibus, operatur cessio in incorporalibus leg. fin. ubi Gloss. C. quando Fiscus, vel privatus.*

Oratio Montano nella controvers. 44. al nu. 3., così scrive iui, *quia cessionarius consecutus est dominium, Et possessionem nominis cessi, mediante cessione, quae in incorporalibus habet vim traditionis, Gloss. in leg. hoc verbo*

Bonum
in man
ralit
r'hab
cessio
que op
dem
in p
ralit
2. h

vo portionibus ff. de donationibus.

E così finalmente tralasciando gl' altri insegnano Stefano Graziano nel lib. 2. delle disceptat foren. al cap. 310. nu. 1. Gio: Battista Toro nel compend. delle decisioni alla parte 2. verbo creditor licet posterior versic. ita enim in nominibus debitorum, ac in incorporalibus, & in verbo creditorum cessionarii col. 2. versic. quo circa Caesar. Manet. decis. Bonon. 25. nu. 37. Gaito de credito cap. 4. quest. 11. nu. 18. & 38. Antonino d' Amato nel to. 2. delle sue risoluzioni al cap. 95. nu. 20. Andr. Tiraquell. de retract. lignagier §. 1. Gloss. 7. nu. 12. Sigismond. Scaccia de commercio §. 2. Gloss. 2. nu. 263., ed il Signor Regente Capeccelat. nella dec. 194. al nu. 17.

La seconda proposizione si è, che nello stesso tempo, che D. Silvia Massà acquistò già il dominio della scritta partita, per metà, D. Costanza Giovenchi ne restò spogliata, e priva, ò per dir meglio, tramandò ella il dominio sudetto, che in lei risiedeva in persona di D. Silvia sua figlia, con che quando doppio procedette alla vendita della menzionata partita in beneficio del fù Signor D. Carlo Vergara, la vendita sudetta, sol sostener si poteva per la sola metà, ch'era sua propria, e di cui aveva ella il dominio, non giamai però per l'altra metà propria di D. Silvia, così perche tal'uno, che vende una qualche specie di robba, presumesi vendere quel jus, che sopra la medesima egli ci hà, secondo in punto insegna il testo nella l. traditio. 2. ff. de acquir. rer. dom. leg. si filius 1. 4. C. de donationibus leg. nemo plus juris. ff. de reg. jur. leg. uxor patru C. de leg. leg. Mevius §. penult. de leg. 2. leg. quod in rem §. 1. de leg. 1., come perche per rispetto dell'altra metà di D. Silvia, la vendita sudetta, come di robba aliena rispetto della medesima D. Silvia, che n'era la vera Signora fù evidentemente nul-

l'one
ius
facta
iuris
d'hem
et
legit
m'au
a p'te
et et

la, ed inuvalida, ed ancorche rispetto il uenditore per riguardo dell' euizione, cioè d'esser egli tenuto ad id quod interest, sia ualeuole, rispetto però il Padrone è affatto insusistente secondo la disposizione del testo nella leg. rem alienam 28. leg. qui officii 62. & qui nesciens ff. de contrahend. emptione seguitato da Affitt. nella decis. 369. nu. 2. Salgad. nel laberint. creditor. part. 2. cap. 22. sub. num. 11. versic. cum verior Grazian. discept. 730. nu. 28. Surd. nella decis. 122. nu. 4. & 5.

E la ragione di tal uerità deriua ben da principii delle nostre leggi, con le quali è stabilito, che quod meum est à me sine facto meo tolli, aut abdicari non potest, che se il contrario potesse auuerarsi, niuno certamente sarebbe sicuro de' suoi proprii aueri.

La terza proposizione si è, che il jus luendi giamai hà forza d' estinguere le ragioni dominicali, ò pregiudicare al dominio che tal' uno ave sopra qualche partita, lo che affincè si conosca, che non solamente per il comun sentimento de' Dottori sia indubitabile, mà ben anche per principii d' indisputabil ragione, egli è d' uopo raccordarsi, che il jus luendi altro non è, salvo che una facultà, quale il venditore si riserva nel contratto della vendita, che egli fa della sua robba, per poter frà certo tempo, quando meglio li piace restituire il prezzo al compratore, e riaverre, ò ripigliarsi la robba venduta, qual facultà nelli contratti di compra, e vendita di cose corporali è volontaria, e si formalizza dalle convenzioni de' contraenti; mà nelle vendite dell' annoe entrate per disposizione della Bolla di Nicolò Quinto inserita nella Pramm. 1. de censibus, è più, che necessaria, in grado che non si puol celebrare il contratto senza il patto de retrovendendo rispetto al compratore, & de redimendo al venditore. Quindi sicome

quod meum est a me
d' ipso facto meo tolli
et abdicari non potest

Jus luendi quod

In contractu g. a
censuum.

trà

quest. 26. num. 3.

Supposte dunque le riferite trè indubitabili propositioni, cioè à dire il dominio acquistato da D. Silvia Massi della metà della sudetta partita mediante la cessione; la vendita fatta da detta D. Costanza senza haver dominio alcuno della sudetta metà; e la compra per conseguenza fatta à *non domino*; E che il jus luendi non hà potuto spogliar D. Silvia del mentovato suo dominio; chiarissima, ed indubitabile nè deriva la conseguenza, che il compratore, ed il possessore giamai hanno acquistato il dominio sudetto della scritta metà, e perciò son tenuti quella assieme con li frutti percepiti rilasciare, e restituire à beneficio della scritta D. Silvia, e suoi Figli, che ne sono stati, e sono i veri Signori, e Padroni.

Ne questa è la prima volta, che è stato tal punto dal S. C. così deciso, e giudicato, e basta un sol' esempio per mille, qual s'è quello riferito dal *cit. Cons. D. Francesco Rocco nel respon. 19.* scrisse egli in una specie in vero molto più dura della presente, imperciocchè nel di lui caso Andrea Maffetti comprato avea dalla Regia Corte una partita di duc. 91895. di capitali sopra l'arrendamento di Sali di Puglia, e di Calabria, e di poi egli assieme con Gio: Battista Fasca mediante pubblico Instrumento rogato sotto li 11. del mese di Dicembre dell' anno 1649. dichiarato havea, che la detta partita spettava, e spettato havea à Francesco Benarmino, e che però in nome, e con denaro del medesimo l' avea comprata onde promise, come altresì fece il d. Fasca osservarne l' ordine di lui, dichiarando che non v' avevano altro, salvo che il nudo nome.

Nel mese poi di Gennaio dell' año 1652. il mentovato Maffetti cedette duc. 8223. del sudetto capitale à Cesare Mazzola, onde avutane notizia il Benarmino d' ordine della G. C. n' ottenne il se-

questro; mà il Mazzola essendo comparuto nella sudetta G. C. n' ottenne il dissequestro, & indi precedente cessione del jus luendi ottenuta dalla Regia Corte procedette alla vendita del detto capitale in beneficio di D. Gabriele Moles, e di D. Maria Chiros.

Comparve à capo di qualche tempo il Bellarmino nel S. C. e dimandò astringersi il Moles à restituirli il suo capitale assieme con li frutti, e frantanto sequestrarli li frutti medesimi della sudetta partita à cagion, che diceva il dominio di quello trasferir non si poteva per Maffetti, e suoi cessionarii, perocchè non eran' essi veri Padroni.

All'incontro li compratori Moles, e Chiros opposero, primo, che veruna ragione apparteneva al Benarmino, perche questi giamai acquistato avea il dominio della partita sudetta, mà si bene il Maffetti, il quale era quello, che comprato l' avea dalla Regia Corte, benchè di denaro altrui. E per secondo che avendo essi comprato pravia cessione juris luendi ottenuta dalla Regia Corte, tutte l' ipoteche, e vincoli delli Padroni predecessori erano estinti, nè potevan perciò essi loro esser molestati.

Il citato *Sig. Consigliere Rocco* dopo aver risposto alla prima opposizione passò nel numero 12 à risolvere la seconda con le seguenti parole (ivi) *Ad secundum motum de redemptione facta pravia cessione juris luendi à Regia Curia, à qua resolvuntur hypotheca contracte per debitore vendentem, ut testatur R. de Ponte dec. 28. n. 18. Reg. Cap. latr. decis. 16. respondetur procedere, quoad resolutionem hypotheca, non domini rei aliena (notifi Dio gratia,) & resolvuntur hypotheca quando cessante fraude initus sit contractus alias secus, ut testatur, Mofesius ad consuetud. Neapol. tom. 2. part. 4. quest. 26. num. 7. Sed in casu nostro non agitur de hypotheca, sed*

page il girare il prezzo
V. Dirosa

tra privati il compratore, e da questo se li vende un' annua prestazione con la facoltà di poter egli quando li piace, cō restituire il prezzo ricevuto, liberarsi dal peso dell'annualità venduta, così tra il fisco, e l' privato, sborzando questi al primo, da questi se li fa vendita d' una certa annualità con l' assignamento sopra le funzioni fiscali; e con la medesima facoltà di restituire quando li piaccia il prezzo ricevuto, e liberarsi dal peso della sudetta annua prestazione assignata, la qual facoltà dicesi *ius luendi*, e puol esercitarsi non meno dal Fisco *immediatè*, ed a per se stesso, ma anco puol' egli cederla ad un terzo, il qual dicesi cessionario del *ius luendi*, sincome puol riconoscersi presso il *Reg. Configl. Arias de Mesa variarum resolutionum lib. 1. cap. 22. num. 2.*

Cessione iuris luendi
agli altri

L' effetti però, che nascono qual' ora tal facoltà s' esercita dal Fisco principal debitore sono molto diversi da quelli, che nascono qual' ora s' esercitano dal Cessionario, imperciocche nel primo caso con restituire questi il prezzo sborzato al Compratore, ne nasce il scioglimento del credito, è la liberazione totale dell' annua prestazione, mà nel secondo, il cessionario constringe il creditore, qual riceve il prezzo capitale dell' annua prestazione, a cederli le ragioni del suo credito, con cession translativa, non estintiva, in modo che subentra egli il cessionario nell' istessa anteriorità del cedente, così rispetto al capital, che si restituisce, come rispetto all' annue prestazioni, che nell' avvenire maturano sin come presso il *Sig. Reg. Capeceolat. nella decis. 16. num. 6.*, là dove egli insegna, che risolvendosi dal cessionario del *ius luendi* il contratto fatto col principal debitore, in virtù della facoltà inferita nel mesimo contratto vengono a sciogliersi tutte l'

Cessione iuris
luendi effectus

ipoteche contrattate dal cedente sopra il credito.

Mà il sottilissimo *Sig. Conf. D. Tommaso Carlov. de iudiciis tom. 2. lib. 1. disputat. 35 à num. 36. ad 46.* con solidissime ragioni impugna tal sentenza, e particolarmente con un' insolubile argomento; peroche dice egli, ò nel cessionario del *ius luendi* si trasferiscono le ragioni del creditor cedente, e quel primo contratto non si risolve, mà si trasfonde, e per conseguenza l' ipoteche contratte dal cedente non possono risolversi; ò pure si risolve, ed annulla il primo contratto, e non puol' egli causare l' anteriorità del cessionario, che ricompra. D' onde si vede, che non solamente è cosa fuor di dubbio ed assentata fra li DD. che non possa il *ius luendi*, estinguere l' altrui dominio, ed azioni dominicali, secondo in punto tralasciando gl' altri, con le seguenti parole stabilisce il *Signor Configliere Rocco nel resp. 19. num. 17.*, ove doppo averne assignato le ragioni, che appresso à poco si trascriveranno, soggiunge ivi. *Propterea dicunt DD. quod Jusluendi extinguit hypothecas, non dominium. Princeps enim ex facultate Regia nunquam abstulit impedimentum domini, ut pluribus exornat latissimè Salgad. in labirinto Credit. part. 2. cap. 9. nu. 26., quod impedimentum ad contrahendum proveniens ex defectu domini non tollitur per facultatem Reg. probat. Gutierrez practicar. quest. lib. 3. q. 72. nu. 2. Molin. de hispaniar. primog. lib. 13. cap. 12. num. 3. cum seq. Castill. contro. tom. 5. cap. 112. num. 17.*

Cessione
luendi
effectus
ad
ipoteche
cedente
nisi
ad

Che anzi vi son moltissime ragioni, ed autorità, per cui si rende dubbio, se possa risolvere l' ipoteche, particolarmente se vi concorra la frode, e mala fede, come in punto attesta *Molfes. ad consuet. Neapolit. tom. 2. par. 4. quest. 1.*

sed de dominio, e doppo molti altri
 versi siegue ivi *Secundū respondetur,*
Et fortius nihil prodesse jus luendi,
nisi retrovenditio fiat à vero Domi-
no introituum, qui habeat potesta-
tem transferendi dominium, nam (Et
 ecco la reggione) *ut validus sit con-*
tractus juris luendi requiritur in-
terventus trium personarum scilicet
cedentis jus luendi, cessionarii,
qui vult illud exercere, & creditoris
redditus, qui facit retrovenditionem,
& cessionem omnium jurium in fa-
vorem illius cessionarii, ut test. Cons.
Carleval de judiciis tom. 2. lib. 1. tom.
3. disput. 35. num. 36. Sed in casu no-
stro deficit persona creditoris, quæ fa-
ciat retrovenditionem, & cessionem ju-
rium, quia Maffettus non erat Do-
minus, sive verus Creditor annuorū
introituum, nam de ipsis se spoliavit
per multos annos antea, & cessit ad
beneficium Benarmini, ideo non po-
terat causare, nec operare extinctio-
nem jurium, Cum itaque jus Benar-
mino acquisitum super dictis introiti-
bis non remaneat extinctum, ob ces-
sionem præfati Maffetti, sequitur,
quod redditus prædicti semper reman-
ent obnoxii juribus Benarmini,
tanquam primi Domini, ad tradita
per Consil. Carleval. dicta disput.
35. num. 41.

E nel num. 16. soggiunge altra risposta
 al motivo sudetto dittante, che se la
 retrovendita sia fatta da persona, che
 non haveva tal facultà, & de re alie-
 na, non si trasferisce il dominio nel
 compratore per la regola di legge,
 che *nemo dat quod non habet*, come
 nel proprio caso ragiona *Aleād. nel*
consigl. 134. & in casu num. 12. lib. 2.
Floriano de Sant. Petr. nel consil. 7.
num. 1. con altri riferiti dal Cardin.
Tasco nella conclus. 53. n. 15. lit. V.
 Inoltre la parola, *retrovendere*, l'istesso
 importa, che vendere, come in punto
 in questa specie del jus luendi insegna
 Camillo de Medic. nel consigl.

165. num. 24. *Antonino d' Amato*
variar. resolut. lib. 1. resol. 7. num.
34. Il Reg. Capecelat. nella decis. 26.
al num. 28., il Consigliere Carleval
nella citata disput. 35. al num. 48.

E per questa ragione riferisce il citato
 autore, che fu à 16. del mese di Giu-
 gno dell' anno 1638. in Banca di Lu-
 dovizio pro Martino deciso dal S. C.
 nella causa del Venerab. Monasterio
 di S. Francesco di Paula con Gio: Bat-
 tista Paduano, & altri, nella quale fù
 determinato, che l' alienazione era
 nulla, e che il dominio non era trasfe-
 rito nel compratore, perche la retro-
 vendita non era stata fatta dal ~~com-~~ vero?
~~prato~~, non ostante la cessione del
 jus luendi ottenuta dalla R. Corte.
 E nel caso del citato *Sig. Consigliere*
Rocco fù nel anno 1643. in Banca di
 Litto impartito il termine nella cau-
 sa, e fratanto ordinato il sequestro so-
 pra la partita, & indi conoscendo li
 Signori Moles, & Chiros non aver
 giustitia alcuna, mediante concordia
 restituirono al vero Padrone la parti-
 ta sudetta.

Hor quest' appūto è la specie, impercio-
 che sin come il Maffetti avea com-
 prato à drittura la consaputa partita
 dalla Regia Corte, n' avea egli acqui-
 stato il dominio, e perciò, in testa sua
 s'era descrittta nelli libri del Real pa-
 trimonio; onde poteva ben egli farne
 la cessione al Mazzola, & Moles, e la
 dichiarazione, che egli fatto haueva
 doppo molto tempo dittante, che la
 sudetta partita era stata da lui com-
 prata con denari del Benarmini, ond'
 era ch' à costui spettava, ne v'aveva
 altro, che il nudo nome, era un' atto
 estrinseco di cui niente appariva nelli
 libri del Real Patrimonio, e ciò non
 ostante la sudetta vendita fù stimata
 nulla; così D. Costanza Maria Gio-
 venchi ancorche nelli mentovati li-
 bri del Real Patrimonio apparisse la
 vera Padrona delli Fiscali, in ogni
 modo con la cennata cessione, e dot-
 tatio-

312

tatione n' avea trasferito il dominio della mittà à D. Silvia Maffà , e D. Antonio Ferrillo d'Oria suo Genero, e Figlia, e perciò non potea ella venderla, come fece immediatamente al Vergara ; onde ancorche la sudetta cessione, descrittta non fuisse nell' i censatilibri del Real Patrimonio, la vendita sudetta fù *ex defectu potestatis, & dominii* totalmente invalida , e nulla.

Loche tutto si conferma da quell' altra regola, e principio di legge , con cui è assentatissimo , ch' avendo tal' uno acquistato il dominio di qualche cosa, non puole senza il suo consenso, e fatto esserne da altri spogliato, secondo la notissima disposizione del testo nella *Lid, quod nostrum ff. de regulis Juris.*

E farebbe in vero aperta la via , di toglier' al legitimo Padrone il dritto ci-

vile della rei vindicazione, e spogliar' altrui della robba sua , & abbattere il cennato fondamento di tutte le leggi, se tal uno vendesse il fondo , ò altra robba non sua con il patto di ricomprare , & indi cedesse questo patto ad un Terzo , il qual' esercitandolo potesse inabilitar' il vero Padrone à recuperarlo, perche cessionario del *ius luendi* contratto à *non domino.*

Lo che non potendo aver luogo , ben si spera che il S. C. voglia deferire alle giuste domande di essi Signori d'Oria per la restituzione della detta partita de' Fiscali una con li frutti ingiustamente percepiti dal Signor Vergara.

Ch' è quanto ci occorre rappresentarè , rimettendo lo di più all' alta compensiva de' Signori del S. C. *qui cetera supplicant , &c.*

BIBLIOTECA COMUNALE - FOGGIA
NUMERO D'INGRESSO

~~19928~~



91631